

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2016, n. 23-3116

Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego di personale del Corpo Forestale dello Stato in Piemonte, nell'ambito delle competenze regionali.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il D.P.R. 25 luglio 1977, n. 616, prevede all'art. 71, lettera g, che il personale del Corpo Forestale dello Stato sia "impiegato anche dalle Regioni" secondo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

l'art. 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali la facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo Forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

il predetto accordo quadro, approvato dalla citata Conferenza permanente in data 15 dicembre 2005, individua le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo forestale dello Stato pone in essere con le Regioni;

al Corpo forestale dello Stato possono essere affidati uno o più compiti regionali elencati nell'art. 3 del sopra menzionato accordo quadro;

il Corpo forestale dello Stato collabora da anni con la Regione Piemonte per il raggiungimento di elevati livelli di qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio piemontese con riferimento alle aree rurali, ai boschi, alle aree protette ed alle zone montane, nonché della filiera agro-alimentare; tali rapporti di collaborazione in Piemonte sono stati sanciti, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'art. 71, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da una serie ininterrotta di convenzioni a partire dal 1982, delle quali la più recente, del 20 marzo 2012 approvata con D.G.R. n. 25-3500 del 27 febbraio 2012;

la Regione Piemonte continua a ritenere indispensabile l'impiego del Corpo forestale dello Stato nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché nell'attività di prevenzione e controllo sull'applicazione delle leggi regionali in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale, agro-alimentare, di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, di prevenzione del danno ambientale, di tutela del patrimonio naturale e di polizia idraulica e veterinaria.

Ritenuto, per questi motivi, addivenire alla stipulazione di una nuova Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato in Piemonte nell'ambito delle competenze regionali.

Vista la nota prot. 70702 in data 30/12/2015 con la quale il Capo del Corpo Forestale dello Stato, autorizza alla sottoscrizione della Convenzione il Comandante Regionale del CFS per il Piemonte.

Considerato che l'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede che le funzioni in capo al Corpo Forestale dello Stato vengano assorbite da altre Amministrazioni, a seguito dell'approvazione di un apposito Decreto Legislativo, l'allegata bozza di convenzione prevede che: qualora, nel periodo di validità della stessa, dovessero entrare in vigore norme che modifichino l'ordinamento di uno dei contraenti in modo tale da impedire l'assolvimento degli impegni stabiliti

dalla convenzione, la parte interessata potrà recedere dalla convenzione stessa, notificando formalmente la disdetta con preavviso non inferiore a quattro mesi.

Per le attività di cui alla convenzione, sezione I, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, si prevede di riconoscere come tetto massimo un importo pari ad euro 500.000 (cinquecentomila) nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 0905 "Aree protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione" del bilancio 2016/2018.

Ritenuto di dover precisare che:

- gli oneri relativi all'art. 8.2 della bozza di Convenzione sono compresi nel suddetto importo massimo di € 500.000;
- per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica di cui all'art. 10 della bozza di Convenzione sarà necessario un ulteriore provvedimento da parte della Giunta Regionale;

Tutto quanto sopra premesso;

visto il D.P.R. 616/1977;

visto il D.P.R. 11/1972;

vista la L.36/2004;

visto l'accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 15 dicembre 2005;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e con le precisazioni di cui in premessa, lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato in Piemonte nell'ambito delle competenze regionali;
2. di demandare, al Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, la successiva sottoscrizione della Convenzione;
3. di demandare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica gli adempimenti connessi all'attuazione della Convenzione, sezione I, previa adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi;
4. di dare atto che per le attività di cui alla convenzione, sezione I, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, è previsto di riconoscere come tetto massimo un importo pari ad euro 500.000 (cinquecentomila) nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 0905 "Aree protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione" del bilancio 2016/2018;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO IN PIEMONTE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE REGIONALI

Tra

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Dott. Arch. Luigi Robino

ed

il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali rappresentato dal Comandante Regionale i.s. del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte, Dott. Ing. Paolo Salsotto

Premesso:

- che l'art. 4, 1° comma, della Legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato" (di seguito L. 36/2004) attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
- che il predetto Accordo quadro nazionale, regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni ai sensi dell'art 4 della L. 36/2004 (di seguito denominato Accordo quadro) è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005 e individua le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo forestale dello Stato pone in essere con le Regioni;
- che al Corpo forestale dello Stato possono essere affidati uno o più dei compiti regionali elencati nell'art. 3 del sopra menzionato accordo quadro;
- che il Corpo forestale dello Stato collabora da anni con la Regione Piemonte per la tutela ed il raggiungimento di elevati livelli di qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio piemontese con riferimento alle aree rurali, ai boschi, alle aree protette ed alle zone montane, nonché della filiera agro-alimentare; tali rapporti di collaborazione in Piemonte sono stati sanciti, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 11/1972 e dell'art. 71, lettera 9) del D.P.R. 616/1977, da un serie ininterrotta di convenzioni, della quali la più recente, del 20/03/2012 (Rep. 16698), è ora scaduta ed automaticamente prorogata in validità sino al 20 marzo 2016;

Considerato:

che secondo la Regione Piemonte risulta opportuno l'apporto del Corpo forestale dello Stato:

- nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, sia nell'esercizio della direzione delle operazioni di spegnimento sia per quanto concerne le competenze relative alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), nonché riguardo alla perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco;
- nell'attività di prevenzione e controllo sull'applicazione delle leggi regionali in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale ed agro-alimentare, di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, di tutela del patrimonio naturale e di polizia idraulica e veterinaria;

Preso atto che:

tali compiti appaiono rispettosi della L. 36/2004 e conformi a quanto contenuto nel sopracitato Accordo quadro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**Articolo 1 - Finalità**

1.1 La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato "Corpo") da parte della Regione per lo svolgimento dei compiti elencati nel successivo articolo 4.

1.2 E' garantito il rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica del Corpo, della sua natura giuridica ed ordinamentale di Forza di polizia dello Stato nonché la salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo dalla L. 36/04 e da ogni altra legge o regolamento dello Stato.

Articolo 2 - Articolazione ed operatività del Corpo nella Regione

2.1. Il Corpo opera nell'ambito regionale con propria struttura autonoma di cui la Regione riconosce e rispetta l'autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa del Corpo è così articolata:

- Comando regionale, nel capoluogo di Regione, al quale è preposto un Comandante Regionale nominato secondo le norme previste dall'Ordinamento del Corpo;
- Comandi provinciali nei capoluoghi di Provincia, ai quali sono preposti Comandanti provinciali, nominati secondo le norme previste dall'Ordinamento del Corpo, alle cui dirette dipendenze sono posti i Comandi di Stazione forestale;
- Coordinamento Territoriale per l'Ambiente nel Parco Nazionale della Val Grande, al quale è preposto un Coordinatore Territoriale, nominato secondo le norme previste dall'Ordinamento del Corpo ed alle cui dirette dipendenze sono posti i Comandi di Stazione forestale del Parco;
- Centro di Formazione Caserma Forestale "MOVM Giuseppe Galliano" in Ceva (CN), posto alle dirette dipendenze del Comando Regionale;
- Nuclei Operativi e di Protezione civile (NOS), posti alle dirette dipendenze del Comando Regionale;
- Nuclei Operativi CITES.

2.2 I Comandi provinciali ed i Coordinamenti territoriali per l'ambiente dipendono gerarchicamente dal Comando regionale, secondo il disposto del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2007.

2.3 Il personale del Corpo, previa designazione del Comandante regionale, può essere chiamato a partecipare od a far parte di Commissioni ed organi collegiali regionale previsti dalle vigenti leggi.

Articolo 3 - Articolazione dei rapporti previsti in convenzione

3.1 I rapporti convenzionati di cui al precedente articolo 1 intercorrono, sul piano istituzionale, tra il Capo del Corpo Forestale dello Stato (di seguito denominato "Capo del Corpo") e il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato; sul piano operativo i rapporti intercorrono tra il Comandante regionale del Corpo e il Direttore regionale competente in materia di Forese e di Protezione civile per le

attività di cui alla sezione I. Per i protocolli aggiuntivi di cui alla sezione II si disporrà nei medesimi. Ogni eventuale difformità interpretativa in merito all'applicazione di leggi regionali sarà risolta dalla Regione.

3.2 Nel caso di cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo e la Regione non risolvibili dalla Commissione paritetica di cui all'art. 10, la questione sarà rimessa e risolta a livello istituzionale.

3.3 In dipendenza delle attribuzioni e dei compiti di seguito elencati, il Comandante regionale ed i Comandanti provinciali del Corpo assumono diretta responsabilità nei confronti degli Organi esecutivi della Regione.

Articolo 4 - Ambiti di impiego del Corpo da parte della Regione

SEZIONE I - ATTIVITA' AFFERENTI ALLA PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI, ALLA PROTEZIONE CIVILE E ALLA PREVENZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI FORESTE E PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE

4.1 Il Corpo, oltre ad impieghi di carattere generale inerenti le competenze regionali così come definite dalla legislazione nazionale nel suo complesso e nella sua evoluzione, collabora con la Regione per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) Antincendi boschivi – art. 3 comma 1 lettera a) e b) accordo quadro

- Al Corpo sono affidate la direzione ed il coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi (DOS), ivi compresa la gestione operativa dei mezzi aerei regionali e del personale volontario, fatte salve le competenze del Corpo nazionale Vigili del fuoco nelle aree di interfaccia urbano-forestale.

- Le funzioni attribuite alla Sala operativa unificata permanente (SOUP) prevista all'art. 7 della Legge quadro sugli incendi boschivi (Legge 21 novembre 2000, n. 353) sono coordinate dalla Regione, che ne affida la gestione al Corpo attraverso la Centrale operativa regionale (COR) che si atterrà, nell'ambito delle materie oggetto di convenzione, alle direttive generali impartite dalla Regione.

- Al Corpo spetta il compito di sovrintendere alla manutenzione del materiale, delle attrezzature e degli impianti AIB affidati dalla Regione al Corpo stesso; quest'ultimo può collaborare all'attività antincendi boschivi anche mettendo a disposizione dei Volontari AIB locali o infrastrutture atti al ricovero di mezzi ed attrezzature.

- Il Corpo partecipa alla elaborazione dei dati statistici a carattere tecnico riguardanti gli incendi boschivi, in collaborazione con la Regione e con Enti strumentali della stessa o altri Enti non convenzionati.

- Il Corpo svolge i compiti assegnatigli dalla Regione in materia di collaborazione con il Volontariato AIB; in materia di protezione civile potranno essere concordate, in base a specifici accordi operativi, attività di collaborazione reciproca.

- Il Corpo coopera nel campo della gestione ed implementazione di sistemi TLC, con particolare riferimento alle attività per l'esercizio delle reti di comunicazioni radio in uso sul territorio regionale.

- Su richiesta della Regione e compatibilmente con la disponibilità della struttura, il Corpo organizza e/o ospita corsi di carattere tecnico-pratico, anche a carattere residenziale, tesi alla preparazione del personale volontario AIB e del personale direttamente dipendente dalla Regione o dagli Enti parco regionali tesi alla preparazione per le attività di prevenzione, previsione e coordinamento dell'attività

antincendi boschivi presso il centro di formazione “Caserma Forestale MOVIM Giuseppe Galliano” in Ceva (CN) o presso altre sedi a disposizione del Corpo.

- Tutte le attività sopra citate in favore della Regione sono svolte in applicazione ed osservanza delle vigenti procedure operative antincendi boschivi della Regione.

b) Per perimetrazione aree percorse dal fuoco –art.3, comma 1 lettera c) Accordo quadro

– Il Corpo supporta i Comuni nella perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, anche con l’ausilio di tecnologie innovative messe a disposizione dalla Regione.

- Allorquando necessario e in accordo col Comando regionale del Corpo, per il corretto uso delle nuove tecnologie, la Regione provvede ad organizzare appositi corsi di formazione destinati al personale del Corpo.

c) Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali e nella rete Natura 2000 – art. 3 comma 1 lettera d) Accordo quadro

– In collaborazione con la Direzione regionale competente e con i soggetti gestori, il Corpo espleta attività di prevenzione e vigilanza nelle aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) in Regione.

d) Attività di sorveglianza e controllo in materia di foreste e patrimonio silvo–pastorale previste da leggi regionali [art 3 comma 1 lettera e) Accordo quadro]; attività di monitoraggio e rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro–silvo-pastorale [art 3 comma 1 lettera f) Accordo quadro]; Attività di promozione , educazione, divulgazione nelle materie dell’ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali ed al demanio forestale della Regione [art 3 comma 1 lettera h) Accordo quadro]:

- In materia di foreste, al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni riferite alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale, rispondere alle necessità di rilevamento statistico e migliorare l'efficacia delle procedure tecnico-amministrative, il Corpo collabora con le competenti Direzioni regionali:

- partecipando con i Comandi provinciali e di Stazione all'attività regionale di informazione in campo forestale. Essi forniscono chiarimenti tecnico-amministrativi in materia forestale ed in particolare sulle procedure di cui alla L.r. 4/2009 e distribuiscono la modulistica relativa agli artt. 14 e 31 della Legge stessa, fornendo il supporto tecnico-operativo per la compilazione della stessa. Essi contribuiscono, inoltre, all'informazione e alla diffusione dei corretti adempimenti riferiti al Regolamento (UE) n. 995/2010 (Due Diligence).
- partecipando alle fasi di informazione, raccolta dati e successive verifiche, riferite al censimento ed alla protezione degli alberi monumentali;
- partecipando, ove ritenuto necessario dalla Regione e compatibilmente con le esigenze di servizio del Corpo, all'istruttoria in merito all'emissione dei pareri forestali riferiti alla trasformazione dei boschi di cui all'art. 19, comma 2 della L.r. 4/2009;
- procedendo alla verifica su almeno il 5% delle comunicazioni e delle istanze di taglio; a tal fine i Comandi provinciali e di Stazione accedono alla Banca dati delle utilizzazioni forestali. La Regione provvede affinché vengano assegnate al personale forestale indicato dal Comando regionale le relative password.

- In materia di patrimonio silvo-pastorale il Corpo svolge attività di sorveglianza e controllo per le attività previste dal vigente Regolamento forestale regionale in riferimento all'esercizio del pascolo.
- Il Comando regionale comunica semestralmente alla Direzione regionale competente in materia di foreste l'importo e la tipologia delle sanzioni elevate in materia forestale e di vincolo idrogeologico in ambito regionale.

e) Adempimenti connessi all'attuazione della Direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003 riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione [art. 3 comma 1 lett. i) Accordo quadro]

- Il Corpo collabora con la competente Direzione regionale all'attuazione del D.Lgs. 386/2003 relativo ai materiali forestali di moltiplicazione (di seguito MFM), anche mediante l'operatività di Nuclei di certificazione e controllo provinciali e interprovinciali, nei seguenti ambiti:
 - Supporto al rilascio delle licenze alla produzione e commercializzazione di MFM.
 - Rilascio dei certificati principali di identità clonale e di idoneità alla distribuzione per MFM iscritti al Registro Nazionale dei Cloni Forestali, anche mediante sopralluoghi.
 - Rilascio dei certificati di provenienza per MFM provenienti da popolamenti da seme classificati dalla Regione.

f) Collaborazione nell'attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali [art. 3 comma 1 lett. k) Accordo quadro];

- Il Corpo collabora nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi naturali a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- Il Corpo collabora nelle attività di controllo e prevenzione per la sicurezza nella pratica degli sport invernali, nell'ambito delle competenze regionali in attuazione della normativa statale in materia;
- Il Corpo collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di piani e programmi in materia di idraulica forestale, per la conoscenza delle situazioni ambientali e di rischio, per l'analisi ed il monitoraggio degli interventi eseguiti; partecipa, su richiesta, al gruppo di Coordinamento regionale di manutenzione degli alvei.

g) Attività di promozione, educazione, divulgazione nelle materie dell'ambiente naturale e forestale, con particolare riguardo alle aree protette regionali ed al demanio forestale della Regione Art. 3 comma 1 lettera h) Accordo quadro;

- Il Corpo collabora con la Regione Piemonte nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione nelle materie convenzionate, con particolare riguardo alla gestione forestale e all'antincendio boschivo, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione.

SEZIONE II - ATTIVITA' AFFERENTI AD ALTRE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE.

4.2 Il Corpo, sulla base di uno o più atti a titolo oneroso integrativi del presente atto convenzionale sottoscritti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, (punto 11.1) con le Direzioni Regionali e gli Enti regionali interessati e competenti in materia, può collaborare con la Regione per lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività non comprese tra quelle di cui alla SEZ. I:

a) Organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico e attività di promozione, educazione e divulgazione - art. 3 comma 1 lettere b) ed h) Accordo quadro;

- compatibilmente con la disponibilità della struttura, presso il Centro di Formazione Caserma Forestale "MOVM Giuseppe Galliano" in Ceva (CN) potranno essere svolte attività formative o di aggiornamento professionale, anche direttamente dalla Regione o dall'Ente richiedente, per guardia parco, guardie volontarie, operatori della polizia locale e di protezione civile. I costi delle anzidette attività formative verranno sostenuti dalla Direzione Regionale od Ente richiedente le medesime secondo la quantificazione fornita, di volta in volta, dal Comando Regionale del Corpo.

b) Sorveglianza nelle aree protette regionali e monitoraggio in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale - art. 3 comma 1 lettere d) ed f) Accordo quadro

- assistenza agli Ispettori fitosanitari nel corso di attività connesse alla applicazione della normativa fitosanitaria regionale.

- esecuzione di controlli relativi ai Piani di Sviluppo Rurale. In questo caso il protocollo d'intesa sarà sottoscritto con l'organismo pagatore regionale (ARPEA).

c) Attività di vigilanza e controllo in materia di polizia veterinaria - art. 3 comma 1 lettera g) Accordo quadro;

- verifiche e controlli richiesti dalle AA.SS.LL. in materia di polizia veterinaria regionale. In questo caso il protocollo d'intesa sarà sottoscritto, per la parte regionale, dalla competente Direzione regionale, quando abbia valenza su tutto il territorio della Regione o anche direttamente dall'ASL competente qualora riguardi uno specifico territorio.

Articolo 5 - Polizia amministrativa

5.1 La vigilanza sulle leggi disciplinanti le materie nelle quali la Regione è titolare delle funzioni di polizia amministrativa è demandata anche al Corpo. A tal fine le competenti Direzioni regionali inviano anche al Comando regionale le circolari esplicative e le direttive in materia.

5.2 La Regione s'impegna a versare sull'apposito capitolo dello Stato le somme relative alle spese di notifica dei verbali irrogati in nome e per conto della Regione medesima.

Art. 6 - Modalità esecutive della convenzione

6.1- Modalità esecutive della convenzione sono concordate, ai sensi dell'articolo 3.1 della presente convenzione, tra il Direttore regionale competente in materia di foreste e protezione civile e il Comandante regionale del Corpo ovvero tra quest'ultimo ed i Direttori competenti per le materie afferenti la Sezione II.

La collaborazione stessa si attua nell'esclusivo ambito delle competenze regionali in materia, concorrendo prioritariamente all'integrazione delle professionalità, esperienze tecniche, conoscenza del territorio presenti nelle rispettive strutture.

Articolo 7 - Formazione ed aggiornamento del personale nella materie convenzionate

7.1 La Regione e il Corpo possono organizzare appositi corsi e *stage* riservati al personale del Corpo al fine di promuoverne la formazione e l'aggiornamento tecnico e amministrativo nelle materie oggetto della Convenzione.

7.2 La Regione ammette il personale del Corpo ai corsi e *stage* indetti per la formazione e l'aggiornamento del personale regionale.

7.3 Le spese inerenti all'espletamento e alla frequenza dei corsi di cui al presente articolo, ivi compreso il compenso dei docenti ed il materiale didattico, sono assunte direttamente dalla Regione.

7.4 Tra le spese correnti si riconoscono anche le spese necessarie all'espletamento di corsi di aggiornamento di cui alla presente convenzione direttamente espletati dal Comando regionale o dai Comandi provinciali e non rientranti fra quelli previsti dai commi precedenti.

Articolo 8 - Oneri della Regione

8.1 Nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, la Regione, per l'impiego del personale del Corpo per le attività di cui alla Sezione I, prevede di riconoscere come tetto massimo un importo pari ad euro 500.000 (cinquecentomila), delle quali una quota parte, non superiore al 20%, potrà costituire il "Fondo per l'efficienza dei servizi in Convenzione" da ripartirsi tra il personale forestale del Piemonte, secondo le modalità previste per la ripartizione del FESI (Fondo efficienza servizi istituzionali) del Corpo o potrà andare a copertura delle spese di missione effettuate in conto Regione.

8.2 Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al punto precedente dovrà avvenire in capo al Comando regionale mediante il versamento dei fondi nel Bilancio dello Stato e successivo riaccredito, in modo da consentirne il diretto utilizzo ed impiego.

Restano esclusi dal trasferimento di cui sopra gli oneri relativi ai rimborsi delle spese di missione ed ai contratti di locazione passiva o ad altre eventuali spese non soggette a scissione del pagamento dell'IVA.

La gestione delle risorse da trasferire sarà preventivamente concordata tra le parti mediante specifico accordo operativo, di cui all'art. 11.1, tra il Comandante regionale e il Direttore regionale competente in materia di Foreste e di Protezione Civile.

8.3 La Regione provvede all'acquisto di beni durevoli necessari allo svolgimento delle attività di interesse regionale da parte del Corpo.

8.4 Sino alla scadenza della presente Convenzione, la Regione continua ad assicurare l'utilizzo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2015, dei locali attualmente in uso al Comando Provinciale di Alessandria. Il Corpo, entro trenta giorni dalla richiesta, rimborserà alla Regione le spese derivanti dalla gestione dei locali sulla base della ripartizione determinata dal Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, in relazione alle superfici occupate. Il Corpo rimborserà altresì la quota relativa ad eventuali spese di manutenzione ordinaria.

8.5 Ricorrendone la necessità, per gli usi istituzionali, su motivata richiesta del Corpo, la Regione potrà attribuire in uso ai Comandi del Corpo beni immobili di proprietà con le modalità di cui all'art. 4 della L.r. 1/2015.

8.6 Per l'espletamento dei corsi presso il Centro di Formazione Caserma forestale "MOVIM Giuseppe Galliano" in Ceva (CN) di cui al precedente punto 4.3 lettera a), i fondi che la Regione dovrà mettere a disposizione del Corpo saranno di volta in volta individuati nell'ambito dei capitoli assegnati alla competente Direzione regionale sulla base di specifici preventivi quantificati dal Comando regionale del Corpo.

Articolo 9 - Clausola di efficacia

9.1 La corresponsione da parte della Regione dell'assegnazione finanziaria annuale di competenza del Corpo di cui al precedente articolo 8 condiziona l'efficacia del presente atto convenzionale. La mancata corresponsione da parte della Regione dell'assegnazione finanziaria annuale sospende l'efficacia del presente atto convenzionale, esonerando il Corpo da tutti gli obblighi da esso derivanti, fatti salvi quelli

riferiti all'occupazione degli immobili messi a disposizione dalla Regione ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5.

Articolo 10 - Commissione paritetica

10.1 E' istituita una Commissione Paritetica per la verifica annuale dell'esatto adempimento dei compiti affidati attraverso la presente convenzione e la composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte. La Commissione è composta da quattro membri dei quali due di nomina del Comandante Regionale e due nominati dal Direttore regionale competente in materia di foreste e protezione civile. La Commissione può avanzare proposte di modifica ed integrazione della Convenzione, alla luce dei risultati della verifica annuale. Le decisioni della Commissione sono ratificate da Comandante regionale del Corpo e dal Direttore regionale competente.

Articolo 11 - Norme finali

11.1 Più specifiche modalità di attuazione sull'impiego del Corpo da parte della Regione nell'ambito della presente convenzione potranno essere concordate tra le Direzioni regionali competenti per materia ed il Comandante regionale del Corpo.

11.2 L'impiego del Corpo per operatività e materie non previste, che esulano dagli ambiti di attività di cui al presente atto (art. 4, Sezione I e Sezione II), potrà essere all'occorrenza concordato tra il Direttore regionale competente ed il Comandante regionale del Corpo, all'uopo autorizzato dal Capo del Corpo.

Articolo 12 - Entrata in vigore e durata della Convenzione

12.1 La presente convenzione entra in vigore il giorno successivo alla data di stipulazione ed avrà validità sino alla data del 31 dicembre 2016. Qualora, nel periodo di validità della presente convenzione, dovessero entrare in vigore norme che modifichino l'ordinamento di uno dei contraenti in modo tale da impedire l'assolvimento degli impegni stabiliti dalla convenzione, la parte interessata potrà recedere dalla convenzione stessa, notificando formalmente la disdetta con preavviso non inferiore a quattro mesi.

Torino,

per la Regione Piemonte
Il Direttore Luigi Robino

per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali
Corpo Forestale dello Stato
Il Comandante Regionale Paolo Salsotto